

Comune di

GESTURI

Ufficio Pubblica Istruzione

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE

In esecuzione della propria determinazione n.39 del 23.08.2016

Indice una:

Procedura aperta per l'affidamento mediante RDO su Sardegna CAT del servizio di trasporto e assistenza scuolabus per il periodo 14 settembre 2016_10 giugno 2017, in favore degli alunni della scuola dell'infanzia e delle scuole statali primarie e secondarie di primo grado dei Comuni di Gesturi, Tuili e Setzu_ Codice C.I.G. n . Z951AF3CD2

DISCIPLINARE DI GARA

Indice sistematico

- Articolo 1. Oggetto, importo stanziato e procedura di gara**
- Articolo 2. Requisiti di ammissione**
- Articolo 3. Documentazione di gara**
- Articolo 4. Termine e modalità di presentazione delle offerte**
- Articolo 5. Documenti a corredo del l'offerta**
- Articolo 6. Cauzione provvisoria**
- Articolo 7. Raggruppamenti**
- Articolo 8. Avvalimento**
- Articolo 9. Subappalto**
- Articolo 10. Cause di esclusione e soccorso istruttorio**
- Articolo 11. Modalità di svolgimento della gara**
- Articolo 12. Criterio di aggiudicazione**
- Articolo 13. Firma digitale**
- Articolo 14. Oneri contrattuali**
- Articolo 15. Informazioni finali**
- Articolo 16. Violazione del Patto di integrità**
- Articolo 17. Efficacia del patto di integrità**
- Articolo 18. Responsabile del Procedimento**
- Articolo 19. Foro competente**
- Articolo 20. Rinvio**

STAZIONE APPALTANTE:

Comune di Gesturi, con sede in Gesturi (VS) in via Nazionale n. 36 - CAP 09020.

Indirizzo internet: <http://www.comunegesturi.it>

Tel: 070.9360029 _ fax: 070.9369092

PEC: amministrazione.gesturi@pec.it _ protocollo.gesturi@pec.comunas.it

Art. 1 Oggetto, importo stanziato e procedura di gara.

Il presente disciplinare regola la procedura telematica, indetta dal Comune di Gesturi, identificata con CIG: **Z951AF3CD2**, tramite procedura aperta tramite R.D.O (richiesta di offerta) su Sardegna CAT, per l'individuazione di un operatore economico a cui affidare il servizio di trasporto e assistenza scuolabus per il periodo 14 settembre 2016_10 giugno 2017, in favore degli alunni della scuola dell'infanzia e delle scuole statali primarie e secondarie di primo grado dei Comuni di Gesturi, Tuili e Setzu.

Il servizio, oggetto della presente procedura di gara, è meglio individuato nel Capitolato e dovrà essere svolto secondo le modalità ivi dettagliate.

L'importo totale, posto a base di gara, è pari ad euro 39.970,00 (euro trentanomilanovecentosettanta/00) oltre IVA, nella misura dovuta per legge.

Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 2 Requisiti di ammissione. (art.45 Dlgs 50/2016)

Sono ammessi a presentare l'offerta unicamente gli operatori economici, in forma singola o aggregata, anche a mezzo di raggruppamenti, associazioni di imprese e/o consorzi, abilitate dalla **Centrale Regionale di Committenza Sardegna CAT.**, iscritte alla categoria **AK 29 Servizi di trasporto scolastico**, che non si trovino in situazione di incapacità di contrarre con la P.A.

Ai raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti, costituiti o costituendi si applicano le disposizioni di cui all'art 47 e ss. del Codice dei contratti.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- 1) le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti;
- 2) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159;
- 3) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "**black list**" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78, oppure, avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48 del Codice dei contratti, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45 (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 48, commi 7, 8, 9,10 del Codice è

vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi dell'art. 45, comma 5, lettera c) del Codice, vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1 e 2 (consorzi stabili).

Requisiti di ordine generale (art. 80 D.lgvo 50/2016).

Le Imprese che intendano partecipare alla presente Rdo devono possedere i seguenti requisiti:

- a) non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all'art. 80 del D Lgs. n. 50/2016;
- b) essere iscritte al registro delle imprese per attività inerenti i beni oggetto di gara in conformità di quanto previsto dall'art. 83, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016;
- d) disporre di una firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata per la creazione firma sicura, ex art. 38, c.2, D.P.R. n. 445/2000.

Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1, lett. a) del D.Lgs n° 50/2016:

- 1) Iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) competente territorialmente per il ramo di attività oggetto dell'appalto (o analogo registro professionale dello Stato di provenienza per le imprese non aventi sede in Italia);
- 2) Possesso dei requisiti di abilitazione all' esercizio dell'attività di trasporto scolastico (possessione dell'attestato di idoneità professionale per i trasporti alle persone previsto dal D.Lgs. N° 395/2000 (già D.M. 20 dicembre 1991 n. 448) e successivo Decreto di attuazione del Ministero dei Trasporti n° 161/2005, o equivalente titolo comunitario);
- 3) Iscrizione al Ren (Registro nazionale delle imprese autorizzate al trasporto di persone);

Requisiti di carattere economico - finanziario: (art.83 comma 1, lett. b) del D. Lgs.vo n° 50/2016):

Autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 con la quale l'operatore economico, dichiara di avere realizzato nei tre anni precedenti la pubblicazione del bando nel portale Sardegna CAT (2015 - 2014 - 2013) un fatturato globale d'impresa relativo a servizi analoghi a quello in oggetto resi a pubbliche Amministrazioni, che non sia inferiore a tre volte l'importo a base d'asta.

Poiché ai sensi dell'articolo 83 del Decreto Legislativo 50/2016 sono illegittimi i criteri che fissano limiti di accesso connessi al fatturato aziendale senza congrua motivazione, si precisa che se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare l'autocertificazione di cui sopra, può provare, ai sensi dell'art. 86 comma 4 del D.lgs 50/2016 la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

In questo caso il requisito di capacità economica e finanziaria dovrà essere rispettato nella misura proporzionale agli anni di attività: il fatturato globale d'impresa degli ultimi due esercizi (2015 - 2014) o dell'ultimo esercizio (2015) dovrà rispettivamente essere non inferiore a 2/3 (due terzi) oppure a 1/3 (un terzo) dell'importo complessivo della fornitura.

Requisiti di carattere tecnico - professionale (art. 83 comma 1, lett. c) del D. Lgs. n°50/2016):

La capacità tecnica e professionale del prestatore della fornitura dovrà essere comprovata mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 con la quale l'operatore economico, unitamente a copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore, dichiara quanto segue:

- 1) di Aver prestato nelle ultime tre annualità (aa.ss. 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016) almeno un servizio di trasporto scolastico, di durata non inferiore a un anno scolastico, a favore di alunni della scuola dell'obbligo (primaria e secondaria di I° grado) reso, per conto di pubbliche amministrazioni, a regola d'arte e con buon esito, senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori. Tale requisito dovrà essere comprovato, in sede di gara, mediante un elenco dei principali servizi svolti negli ultimi tre anni a norma dell' art. 86 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

- 2) Di disporre di:

- di mezzi idonei al servizio, in numero e capienza adeguati al numero degli alunni fruitori del servizio, rispondenti alla norme dettate dal D.M. 18/04/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.M. 31/01/1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico” e successive modificazioni ed integrazioni ed in generale da tutte le normative vigenti in materia di trasporto scolastico e codice della strada;
- personale addetto alla guida in possesso della patente della categoria adeguata al mezzo necessario per l’effettuazione del servizio e della carta di qualificazione del conducente (C.Q.C.).
- di personale **assistente _ accompagnatore** addetto alla vigilanza degli studenti trasportati, in possesso di esperienza

lavorativa almeno annuale in analoghi servizi;

3) Nel caso di A.T.I., a pena di esclusione i requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 dovranno essere posseduti e dichiarati all’interno della domanda di partecipazione da ciascuno degli operatori economici raggruppati. I soli requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, sempreché frazionabili, potranno essere cumulativamente posseduti dal raggruppamento nel suo insieme.

Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 48, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, dovranno essere indicate le arti del servizio che ciascuna delle associate intende svolgere.

I requisiti, di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale saranno dichiarati, in sede di gara, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000 e successivamente dovranno essere documentati, in caso di aggiudicazione provvisoria.

Art. 3 Documentazione di gara.

La documentazione di gara comprende:

1. Disciplinare di gara
2. Capitolato speciale
3. Modulo Istanza _ Allegato A
4. Dichiarazioni tecnico economiche _ Allegato B
4. Patto d’integrità - _ Allegato C

La documentazione di cui sopra è disponibile:

- sul sito dell’amministrazione: www.comunegesturi.it.
- sul sito della Regione Sardegna: www.regione.sardegna.it

Art. 4 Termine e modalità di presentazione delle offerte

Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro e non oltre il termine perentorio delle ore **12,00 del giorno 06 settembre 2016** mediante la piattaforma Sardegna CAT, sul sito <https://www.sardegnaecat.it>

Ogni operatore economico dovrà presentare una sola offerta.

L’offerta economica e la relativa documentazione dovranno essere redatte in lingua italiana e **firmate digitalmente a pena di esclusione**.

Si specifica che in caso di parità di offerte tra due o più operatori economici si provvederà ad effettuare una estrazione pubblica a sorte per l’individuazione dell’impresa aggiudicataria.

Art. 5 Documenti a corredo dell’offerta

L’offerta presentata dovrà contenere:

- A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (busta di qualifica)
- B - OFFERTA ECONOMICA (busta economica)

A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (busta di qualifica)

La DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA dovrà contenere i seguenti

documenti:

1. **Modulo Istanza** _ Allegato A ;
2. **Dichiarazioni tecnico economiche**_ Allegato B
3. **Patto d'integrità** _

Allegato C

4. **Cauzione provvisoria** pari al 2% dell'importo dell'appalto, presentata in conformità al disposto di cui al successivo art. 6;
5. **Nel caso di raggruppamento non ancora costituito** la capogruppo e ciascuna delle imprese mandanti, devono sottoscrivere e produrre una dichiarazione di impegno, se aggiudicatari, a costituire il raggruppamento e a conferire mandato collettivo irrevocabile speciale con rappresentanza;
6. **Nel caso di raggruppamento già costituito** l'associazione dovrà presentare la scrittura privata autenticata dal notaio con la quale è stata costituita la stessa A.T.I. e con cui è stato conferito il mandato collettivo irrevocabile speciale con rappresentanza alla capogruppo;
7. Nel caso di **avalimento** il concorrente dovrà presentare tutti i documenti previsti dall'art. 89 comma 1 e 3 del D. Lgs. 50/2016.

B - OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica, sottoscritta con firma digitale, dovrà essere redatta sulla piattaforma informatica di Sardegna CAT che individuerà automaticamente l'offerta migliore sulla base del miglior prezzo.

L'offerta economica formulata da A.T.I. da costituirsi, ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.lgs. 50/2016, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta con firma digitale da tutti gli operatori partecipanti.

Nel caso in cui, invece, il raggruppamento sia già costituito, l'offerta economica potrà essere sottoscritta dal solo legale rappresentante dell'impresa mandataria.

L'offerta economica dovrà essere presentata con arrotondamento alla terza cifra dopo la virgola.

L'offerta economica è da intendersi comprensiva di ogni onere, I.V.A. esclusa.

Sono vietate, a pena di esclusione, le offerte condizionate, quelle espresse in modo indeterminato e le offerte in aumento.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'[articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#). (art. 97, comma 6 D.lgs 50/2016).

Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 95, comma 10 D.lgs 50/2016).

Contribuzione in favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.

Ai sensi del disposto di cui alla Deliberazione 163 del 22 dicembre 2015 dell'ANAC già AVCP non è dovuto alcun contributo in favore dell' Autorità per la Vigilanza.

Altre informazioni:

- in caso di parità nel ribasso, si procederà al sorteggio dell'operatore economico aggiudicatario;
- la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. m) del D.lgs. 50/2016, escluderà i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi; la verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura dell'offerta economica;
- la stazione appaltante si riserva la facoltà di:
 - procedere all'affidamento della fornitura anche in caso di un'unica offerta valida;

- non procedere all'aggiudicazione in caso di sopravvenuto interesse pubblico dell'Ente;
- escludere le imprese per le quali il Prefetto dovesse segnalare pregressi impieghi di manodopera con modalità irregolari o dovesse segnalare risultanze irregolari in materia di normativa antimafia ai sensi del D. Lgs. 159/2011;
- il risultato definitivo della gara sarà quello formalizzato con successivo provvedimento di aggiudicazione; tuttavia l'aggiudicazione sarà efficace soltanto dopo l'esito positivo delle verifiche e dei controlli di legge e dopo la pubblicazione sull'albo pretorio on line;
- un estratto dei verbali di gara sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Ente.

Si informa che i dati raccolti nel corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all'autorità giudiziaria.

Art. 6. garanzia provvisoria

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, dalla garanzia di cui all'art. 93, del D.Lgs. 50/2016, corrispondente al 2% dell'importo complessivo d'appalto; si precisa che **il 2% deve essere calcolato sulla somma tra l'importo soggetto a ribasso e gli oneri di sicurezza**. La cauzione può essere costituita a scelta dell'offerente alternativamente sotto forma di fideiussione oppure mediante versamento sul seguente conto corrente della Stazione appaltante : La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti con versamento sul conto corrente bancario **codice IBAN: IT16 I 01015 85940 00000013170** c/o l'Agenzia di Gesturi del Banco di Sardegna intestato a "Comune di Gesturi _ Tesoreria Comunale" con la seguente causale: **"Cauzione provvisoria appalto servizio di trasporto e assistenza scuolabus per il periodo 14 settembre 2016_10 giugno 2017, in favore degli alunni della scuola dell'infanzia e delle scuole statali primarie e secondarie di primo grado dei Comuni di Gesturi, Tuili e Setzu"**.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria comunale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Le garanzie devono essere conformi agli schemi di polizza-tipo approvati con Decreto Interministeriale delle Attività Produttive - Infrastrutture del 12 marzo 2004 n. 123, entrato in vigore il 26.05.2004.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta, copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per

fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti nella sezione della documentazione amministrativa .

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del Codice dei Contratti, qualora l'offerente risultasse affidatario.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, entro un termine non superiore a trenta giorni

dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

Art. 7. Raggruppamenti

Gli operatori economici possono partecipare, ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, oltre che singolarmente, anche in raggruppamento temporaneo di imprese, nel rispetto dell'art. 48 dello stesso decreto, purché siano rispettate le norme del sistema di e-procurement.

Nel caso di A.T.I., a pena di esclusione i requisiti di ammissione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 dovranno essere posseduti e dichiarati all'interno della domanda di partecipazione da ciascuno degli operatori economici.

In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione del servizio NON potranno essere diversi da quelli indicati in sede di gara.

Si precisa inoltre che, a pena di esclusione:

A) Nel caso di raggruppamento non ancora costituito la capogruppo e ciascuna delle imprese mandanti, a mezzo dei legali rappresentanti, devono:

1. sottoscrivere e produrre una dichiarazione di impegnarsi, se aggiudicatari, a costituirsi giuridicamente in raggruppamento temporaneo, nominando fin d'ora il capogruppo, al quale si impegnano a conferire mandato collettivo irrevocabile speciale con rappresentanza, in conformità alla disciplina prevista dall'art. 48 del D.lgs. 50/2016 (dichiarazione da allegare alla documentazione amministrativa);

2. sottoscrivere tutti anche l'offerta economica a pena di esclusione.

B) Nel caso di raggruppamento già costituito l'associazione dovrà presentare la scrittura privata autenticata dal notaio con la quale è stata costituita la stessa A.T.I. e con cui è stato conferito il mandato collettivo irrevocabile speciale con rappresentanza alla capogruppo (documento da allegare alla documentazione amministrativa);

C) tutti gli operatori economici che intendono riunirsi hanno l'obbligo di indicare se intendono fare raggruppamento orizzontale o verticale e dichiarare le parti del servizio che ciascuna delle associate intende svolgere (il servizio dovrà essere realizzato nella misura prevalente dalla mandataria e nella restante misura dalle mandanti) (art. 48, comma 4, del D.lgs. 50/2016).

Si precisa che nell'ipotesi in cui il raggruppamento non sia ancora stato costituito, detta dichiarazione deve essere contenuta nello stesso documento recante l'impegno a costituire il raggruppamento; mentre nell'ipotesi di raggruppamento già costituito la stessa dichiarazione deve essere contenuta all'interno del mandato conferito a mezzo di scrittura privata autenticata da un notaio, ai sensi dell'art. 48 comma 13 del d.lgs. 50/2016.

Art. 8 Avvalimento

L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata

dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e esclude la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

2. Nei settori speciali, se le norme e i criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati in un sistema di qualificazione comportano requisiti relativi alle capacità economiche e finanziarie dell'operatore economico o alle sue capacità tecniche e professionali, questi può avvalersi, se necessario, della capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con essi. Resta fermo quanto previsto dal comma 1, periodi secondo e terzo, da intendersi quest'ultimo riferito all'abito temporale di validità del sistema di qualificazione.

3. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Nel bando di gara possono essere altresì indicati i casi in cui l'operatore economico deve sostituire un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, purché si tratti di requisiti tecnici.

4. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento.

5. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

6. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

7. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.

10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

11. Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. È considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore delle opere superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che

possono essere periodicamente revisionati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 15.

Art. 9 Subappalto: Non è ammesso il subappalto.

Art. 10 Cause di esclusione e Soccorso istruttorio

Alla presente procedura si applicano unicamente le cause di esclusione tassativamente indicate dalla legge e, per le ipotesi di irregolarità nella presentazione delle offerte si applicano le disposizioni inerenti al soccorso istruttorio: art. 83, comma 9 del D.lgs 50/2016 *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In articolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'[articolo 85](#), con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.*

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive previste dal presente disciplinare obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura pari all'uno per mille del valore della gara, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara.”

Art. 11 Modalità di svolgimento della gara

La gara si svolgerà mediante il sistema Sardegna **CAT** sulla piattaforma informatica del sito <https://www.sardegncat.it>.

Art. 12 Criterio di aggiudicazione

L'appalto verrà aggiudicato utilizzando il criterio del Miglior prezzo offerto (prezzo più basso) ai sensi dell'art. 95 comma 4 del d.lgs. n. 50 /2016, mediante offerta di ribasso sull'importo dei servizi posto a base di gara.

Art. 13 Firma Digitale

Tutta la documentazione presentata dovrà essere sottoscritta con firma digitale.

Art. 14 Oneri contrattuali

Le spese contrattuali fra cui quelle di segreteria, quelle relative all'acquisto dei valori bollati e quelle di registrazione sono a carico dell'aggiudicatario; si precisa che nell'ipotesi in

cui l'aggiudicatario sia esente dall'obbligo di pagare l'imposta di bollo, sarà suo onere presentare l'autocertificazione recante l'indicazione delle norme di legge che consentono tale esenzione. Tali spese sono quantificate come segue:

IMPOSTA DI REGISTRO	IMPOSTA DI BOLLO	SPESE DI SEGRETERIA
€. 200,00	€. 48,00	€. 344,92

Art. 15 Informazioni

Tutte le informazioni di natura tecnica e amministrativa ed eventuali quesiti, potranno essere proposti in italiano ed in forma scritta via PEC all'indirizzo amministrazione.gesturi@pec.it all'attenzione del **dott. Giorgio Sogos**, indicando espressamente la gara a cui si fa riferimento e riceveranno una risposta per iscritto, tramite PEC o mediante la **piattaforma Sardegna CAT**.

I quesiti dovranno essere trasmessi almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Non saranno, pertanto, garantite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Art. 16 Violazione del Patto di integrità

1) La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione rilevata e la fase in cui la violazione è accertata:

- a) l'esclusione dalla procedura di affidamento;
- b) la risoluzione di diritto del contratto;
- c) perdita o decurtamento dal 10% al 50% dei depositi cauzionali o altre garanzie depositate all'atto dell'iscrizione;
- d) interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per un determinato periodo di tempo.

2) La violazione degli obblighi assunti dalle parti, di cui al presente Patto di integrità, e l'applicazione delle relative sanzioni è accertata e dichiarata, con garanzia di adeguato contraddittorio, in esito ad un procedimento di verifica da parte della stazione appaltante.

Le stazioni appaltanti debbono individuare le sanzioni da applicare in concreto secondo il criterio di colpevolezza, gradualità e proporzionalità in rapporto alla gravità della violazione rilevata.

In ogni caso, per le violazioni di cui all'art. 2 c. 1 lett. a), b), c), d) del presente Patto, è sempre disposta la perdita del deposito cauzionale o altra garanzia depositata all'atto dell'iscrizione, l'esclusione dalla gara o la risoluzione ipso iure del contratto, salvo che le stazioni appaltanti, con apposito atto, decidano di non avvalersi della predetta risoluzione, qualora ritengano che la stessa sia pregiudizievole agli interessi pubblici di cui all'articolo 121, comma 2 del D. Lgs. 104/2010.

La sanzione dell'interdizione si applica nei casi più gravi o di recidiva, per le violazioni di cui al superiore art. 2 c. 1 lett. a), b), c), d).

L'Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'art. 1382 c.c., si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno effettivamente subito, ove lo ritenga superiore all'ammontare delle cauzioni o delle altre garanzie di cui al superiore comma 2 lett. c) del presente articolo.

Art. 17 Efficacia del patto di integrità

Il Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento e all'estinzione delle relative obbligazioni.

Il contenuto del documento può essere integrato dagli eventuali futuri Protocolli di legalità

sottoscritti dall'Amministrazione aggiudicatrice.

Art. 18 Responsabile del Procedimento

Il responsabile del procedimento è il Responsabile dei Servizi Amministrativi;

Art. 19 Foro competente

Per ogni controversia inerente sia alla fase della gara che a quella contrattuale, non componibili in sede di conciliazione bonaria, sarà competente l'autorità giudiziaria individuata ai sensi dell'art. 204 del D.Lgs. n. 50/2016. **E' esclusa la competenza arbitrale.**

Art. 20 Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel bando, nel disciplinare e nel capitolato speciale e ad integrazione delle disposizioni in essi contenute, si fa espresso rinvio alla normativa vigente.

Gesturi, lì 23.08.2016

Il Responsabile del Servizio
f.to Sogos dr. Giorgio